

**Assolombarda Milano  
3 ottobre 2017**

# **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

**Estensione dell'ambito di applicazione delle norme,  
obblighi dei produttori, degli importatori e degli esportatori**

**avv. Mara Chilosì**

**CHILOSI MARTELLI – STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**MILANO | ROMA | VERONA | BOLOGNA**

**Via Enrico Besana, 9 | 20122 Milano**

**T +39 02 65560496 | F +39 02 62912004**

**E [mara.chilosì@chilosimartelli.com](mailto:mara.chilosì@chilosimartelli.com) W [chilosimartelli.com](http://chilosimartelli.com)**



## Le peculiarità della filiera dei RAEE

- I RAEE si caratterizzano, rispetto alla generalità dei rifiuti, per via della presenza, al loro interno, tanto di sostanze pericolose, quanto di materiali nobili, soprattutto metalli, dotati di elevato valore economico
- In ragione di tali caratteristiche, la raccolta ed il trattamento dei RAEE sono soggetti ad una disciplina speciale ispirata al principio della responsabilità estesa del produttore del bene ed alla nozione di trattamento adeguato



## La «responsabilità estesa»

- È prevista, relativamente ai RAEE, la «**responsabilità estesa**» del produttore delle AEE per la gestione del fine vita dei propri prodotti immessi sul mercato. Si tratta di una nuova forma di responsabilità, che si aggiunge a quella “tradizionale” del detentore del rifiuto (attuazione della politica di prevenzione e del principio “chi inquina paga”)
- La «responsabilità estesa» coinvolge il produttore del bene dal quale origina il rifiuto e si manifesta come:
  - **Onere di finanziamento**
  - **Onere di ritiro dal mercato e di trattamento adeguato**



# La «responsabilità estesa»

## **Art. 178-bis, comma 1, D. Lgs. 152/2006**

«Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati (...) con uno o più decreti (...) le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo».

## **Gli obblighi del produttore del rifiuto**

### **Art. 178-bis, comma 2, D. Lgs. 152/2006**

«La responsabilità estesa del produttore del prodotto **è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1,** e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici».



# Dalla «responsabilità condivisa» alla «responsabilità estesa» del produttore del bene

## Art. 178, comma 1, D. Lgs. 152/2006

«La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di **responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti**, nonché del principio **chi inquina paga**»

## Direttiva (CE) n. 2008/98, 27° considerando

«L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è **uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita**, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno»



# La disciplina sui RAEE

- La disciplina sui RAEE è stata introdotta nell'ordinamento italiano dapprima con il **d.lgs. 151/2005** in attuazione della **Direttiva 2002/96/CE** e, in seguito, dal **d.lgs. 49/2014** in attuazione della **Direttiva 2012/19/UE**
- Salvi alcuni articoli, il cui mantenimento era necessario ad assicurare la continuità tra le due normative, il d.lgs. 49/2014 ha abrogato e sostituito il d.lgs. 151/2005
- La nuova disciplina è entrata in vigore il **12/4/2014** e ha apportato alcuni rilevanti modifiche rispetto al sistema previgente, che possono riguardare sia gli operatori la cui attività già ricadeva nel campo di applicazione del d.lgs. 151/2005, sia quelli che sino ad oggi ne sono rimasti esclusi



# La disciplina sui RAEE

- Tra le novità più importanti della nuova disciplina vanno ricordati:
  - il cd. open scope: il sensibile ampliamento del campo di applicazione della direttiva, che, a partire dal 15 agosto 2018, si estenderà a tutte le AEE
  - l'obbligo del ritiro uno contro zero per taluni distributori "qualificati" in relazione a RAEE di piccolissime dimensioni
  - la introduzione espressa del concetto di RAEE "dual use" da gestire nell'ambito dei RAEE domestici
  - la previsione di misure agevolative della preparazione per il riutilizzo
  - l'incoraggiamento, rivolto ai produttori, ad estendere il finanziamento della gestione dei RAEE per l'intero tratto che va dai nuclei domestici, ai centri di raccolta fino agli impianti di trattamento autorizzato
  - La definizione di nuovi e più ambiziosi obiettivi di raccolta



# La disciplina sui RAEE

## I decreti attuativi

- D.M. n. 65/2010, modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori e degli installatori di AEE e dei gestori dei CAT
- D.M. n. 121/2016, modalità semplificate per l'effettuazione del ritiro gratuito da parte dei distributori dei RAEE di piccolissime dimensioni
- D.M. n. 185/2007, istituisce e regola il funzionamento del Registro nazionale AEE, del Centro di Coordinamento RAEE e del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
- D.M. n. 140/2016, criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili/e di AEE
- D.M. 17 giugno 2016, tariffe per la copertura degli oneri di monitoraggio e controllo del sistema relativo alla gestione dei RAEE a carico dei produttori di nuove apparecchiature
- D.M. 25 luglio 2016, definisce le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei RAEE





# La disciplina sui RAEE

Oltre alle fonti normative, occorre prendere in considerazione anche altri atti e provvedimenti che regolano la materia, tra i quali vanno in particolare considerati:

- i documenti interpretativi della Commissione europea (FAQ e documenti tecnici)
- i pareri del Comitato di Vigilanza e di Controllo sulla gestione dei RAEE
- i provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- gli accordi di programma stipulati in attuazione del d.lgs. 49/2014
- i documenti e gli indirizzi del CdC RAEE
- i documenti del Registro AEE
- le regole stabilite dal GSE, in particolare in relazione ai moduli fotovoltaici



# L'ambito di applicazione della disciplina

- **“Apparecchiature elettriche ed elettroniche”**: «le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua» (art. 4, comma 1, lett. a))
- **“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”**: «le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene» (art. 4, comma 1, lett. e))



# L'ambito di applicazione della disciplina

- Il D. Lgs. 49/2014 introduce un regime differenziato di gestione e finanziamento sia in relazione alla provenienza – **domestica** o **professionale** – dei RAEE sia in relazione alla data di immissione sul mercato delle apparecchiature che hanno dato origine ai rifiuti
- RAEE “**domestici**”: «i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici» (art. 4, comma 1, lett. l)
- RAEE “**professionali**”: «i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l)» (art. 4, comma 1, lett. m)
- RAEE “**storici**”: «i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005» (art. 4, comma 1, lett. o). Tale data è stata prorogata, da ultimo, al **31/12/2010**
- RAEE “**nuovi**”: i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo quella data



## Ambito di applicazione

- **Dal 12 aprile 2014 al 14 agosto 2018** il D.lgs. 49/14 si applicherà alle stesse AEE indicate nel D.lgs. 151/05, con qualche aggiunta, tra cui i pannelli fotovoltaici (campo di applicazione c.d. «**chiuso**» individuato sulla base di un «**criterio tabellare**»)
- **Dal 15 agosto 2018** si applicherà a tutte le AEE immesse sul mercato (campo di applicazione c.d. «**aperto**»); ferme restando le **esclusioni** di cui all'art. 3 del D.lgs. 49/14



# La definizione di «produttore di AEE»

Art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. 49/2014:

«la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica
2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1)
3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea
4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici»



## Il «rappresentante autorizzato»

- I produttori di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), nn. 1), 2), 3) devono essere stabiliti in Italia; se stabiliti in altro Paese UE possono iscriversi al Registro mediante un **rappresentante autorizzato**. Se stabiliti in Paesi terzi non possono operare sul mercato nazionale, assumendo in tal caso il ruolo di produttore, a tutti gli effetti, l'importatore stabilito in Italia (n. 3)
- L'art. 30, comma 1, d.lgs. 49/2014 prevede in particolare che il produttore estero possa «*designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo*»
- Soltanto i produttori di cui all'art. 4 lett. g) n. 4, ossia coloro che immettono direttamente sul mercato mediante tecniche di vendita a distanza, possono iscriversi al Registro personalmente oppure tramite un rappresentante autorizzato, anche laddove stabiliti in un Paese terzo
- Nonostante il dato letterale della norma italiana, così come quello della norma europea, portino a ritenere precluso ai produttori stabiliti in Paesi terzi di iscriversi al Registro tramite un rappresentante autorizzato, gli indirizzi interpretativi della Commissione europea prevedono invece tale possibilità ed anzi in alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, è preclusa l'iscrizione di imprese stabilite in Paesi terzi al Registro se non attraverso un “rappresentante autorizzato”

# Vendite a distanza del produttore italiano

- L'art. 30, comma 2 precisa, riguardo alle imprese stabilite in Italia che vendano a distanza che *«il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende Aee in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita»*
- Il produttore che vende AEE a distanza è inoltre soggetto, per quanto concerne il territorio italiano, agli **obblighi di ritiro «uno contro uno»** previsti generalmente a carico dei distributori, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 16, d.lgs. 49/2014 e dal DM 65/2010



## La definizione di «distributore di AEE»

Art. 4, comma 1, lett. h), D. Lgs. 49/2014:

«persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)»





## La definizione di «immissione sul mercato»

- art. 4, comma 1, lett. r): «la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale»
- per “messa a disposizione” si intende «la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito» (art. 4, comma 1, lett. q))
- ricomprende, quindi, qualsiasi tipologia di fornitura di un prodotto a terzi a titolo professionale, tra cui:
  - negozi giuridici traslativi della proprietà
  - accordi quali contratti di prestito, noleggio, locazione finanziaria, comodato, vendita dilazionata, che in generale attribuiscano ad un terzo il godimento dell'AEE
  - sostituzioni in garanzia.



# Principali obblighi a carico dei produttori

- ✓ iscriversi al Registro nazionale di cui all'art. 29, d.lgs. 49/2014
- ✓ finanziare ed organizzare le operazioni di raccolta differenziata, ritiro, trasporto e trattamento adeguato dei rifiuti di origine tanto domestica, quanto professionale (oltreché dei “rifiuti storici” in base alle proprie quote di mercato), nonché conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'allegato V al d.lgs. 49/2014
- ✓ prestare adeguata garanzia finanziaria secondo quanto stabilito dall'art. 25, d.lgs. 49/2014
- ✓ fornire agli utilizzatori le informazioni di cui all'art. 26, d.lgs. 49/2014
- ✓ fornire agli impianti di trattamento le informazioni di cui all'art. 27, d.lgs. 49/2014
- ✓ apporre alle proprie apparecchiature il marchio di identificazione secondo quanto stabilito dall'art. 28, d.lgs. 49/2014



## Gli obiettivi

- L'art. 8, d.lgs. 49/2014, stabilisce l'obbligo, a carico dei “produttori” di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei RAEE stabiliti nell'Allegato V.
- I produttori possono adempiere attraverso due modalità alternative tra loro:
  - ✓ organizzando un “**sistema individuale**” oppure
  - ✓ costituendo un “**sistema collettivo**”così come del resto già previsto dal d.lgs. 151/2005.



## La «visible fee»

- L'art. 8 accorda ai produttori la possibilità di esporre una “**visible fee**” (cosiddetto “econtributo RAEE”), applicando sul prezzo di vendita delle apparecchiature un contributo a copertura dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, determinato in misura tale «da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti».
- Il contributo deve essere individuato annualmente dal/dai sistema/i cui il produttore aderisce e comunicato al Ministero dell'ambiente, il quale eserciterà una vigilanza in merito all'ammontare del contributo stesso ed alla sua destinazione, di modo da evitare abusi a danno dei consumatori finali.

# Il sistema RAEE



CENTRO DI COORDINAMENTO  
**RAEE**





## I sistemi collettivi

- È stata imposta la forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile prevedendo altresì che «i consorzi» abbiano «autonoma personalità giuridica di diritto privato»
- È prescritto che non abbiano «fine di lucro» e operino «sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente (...) e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»
- L'approvazione dello Statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE di cui all'art. 29, d.lgs. n. 49/2014



# I sistemi collettivi

## ✓ **Sistemi collettivi esistenti:**

«Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente (...) degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti» (art. 40)

## ✓ **Nuovi consorzi:**

Devono ottenere il riconoscimento ministeriale, indipendentemente dalla adozione dello Statuto-tipo (art. 10)

## ✓ **Sistemi esistenti e nuovi consorzi:**

Devono conformare la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'art. 237, D.Lgs. n. 152/2006, devono corrispondere ai requisiti organizzativi di cui all'art. 10 e adempiere agli obblighi di comunicazione ivi previsti

Devono trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente un «piano di prevenzione e gestione» relativo all'anno solare successivo e presentare il proprio bilancio.



# I sistemi individuali

I produttori possono adempiere ai propri obblighi **in forma individuale**, organizzando un sistema autosufficiente di raccolta di tutti i rifiuti generati dalle apparecchiature immesse sul mercato dagli stessi produttori ed ottenendone il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tuttavia, perché un sistema individuale possa legittimamente operare sul territorio italiano, l'art. 9 del d. lgs. 49/2014, impone ai produttori di dimostrare esso **rispetta stringenti requisiti di efficacia, effettività, economicità e trasparenza ed è in grado, in particolare, di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale**; i produttori dovranno, quindi, **richiederne il riconoscimento** da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È importante notare che detto riconoscimento è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 29, d. lgs. 49/2014.

**Le predette regole e requisiti si applicano anche ai sistemi individuali per i RAEE professionali, prima esclusi da un regime particolare di controllo**

**Riconoscimento e rispetto dei requisiti sono condizioni imprescindibili affinché il produttore possa avvalersi delle disposizioni derogatorie rispetto all'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali come «intermediario» della gestione dei rifiuti di terzi senza detenzione ex art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2006**





# La gestione dei RAEE professionali

- Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE **storici** professionali **e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero e' a carico del detentore negli altri casi** («uno contro uno»)
- Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 **e' a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data** («uno contro zero»)
- I produttori possono sottoscrivere **accordi volontari** con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, **purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.**

**Cosa significa in concreto?**



# Sanzioni a carico dei produttori

Il produttore che

a) non provvede ad organizzare il **sistema di raccolta separata dei Raee** professionali ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei Raee ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000

b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la **garanzia finanziaria** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato

c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di Aee, le **informazioni di cui all'articolo 26**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000

d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova Aee, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le **informazioni di cui all'articolo 27**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000

f) che, immette sul mercato Aee prive del **simbolo** di cui all'articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato

g) che, senza avere provveduto **all'iscrizione presso la Camera di Commercio** ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato Aee, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000

h) che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua **l'iscrizione al Registro nazionale** o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000



# La disciplina dei RAEE domestici

Obblighi dei distributori (art.11):

- ✓ Si conferma che i distributori devono assicurare, al momento della fornitura di una nuova AEE domestica, il ritiro gratuito in ragione di **uno contro uno** dell'AEE usata di tipo equivalente;
- ✓ Si precisa **l'obbligo di informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro (anche mediante indicazione nel sito internet);
- ✓ Vengono parzialmente modificate le **condizioni di raggruppamento** presso i punti vendita;
- ✓ Si ampliano le **destinazioni** a cui devono essere avviati i RAEE;
- ✓ Si introduce il ritiro **uno contro zero**;



# Le condizioni di raggruppamento

Si introducono modifiche alle condizioni di raggruppamento:

- Rispetto alla **durata** del deposito: non più ogni mese, ma ogni **3 mesi** (in ogni caso non si deve superare l'anno);
- Rispetto alle **quantità**: rimane fermo il limite complessivo dei 3500 Kg, ma viene introdotta la **possibilità di elevare** tale quantità a
  - 3500 Kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 (freddo e clima; altri grandi bianchi; Tv e monitor) del DM 185/07
  - 3500 Kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 (It e consumer electronics, apparecchi di illuminazione Ped e altro; sorgenti luminose) del DM 185/07

È possibile elevare i quantitativi soltanto se i trasportatori sono iscritti all'Albo gestori ambientali in regime ordinario

# Le destinazioni dei RAEE domestici

Nel rispetto delle condizioni di deposito, i RAEE sono trasportati a:

- a) Centri di raccolta pubblici;
- b) Centri di raccolta privati;

I centri di raccolta di cui alle lett. a) e b) possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *mm*) o degli artt. 208, 213, 216, del D.lgs. 152/06, nelle modalità indicate dal Dm 185/07

- c) Direttamente ad **impianti autorizzati al trattamento adeguato**

L'art. 16 del Decreto prevede la definizione di **accordi di programma** tra le rappresentanze di Comuni, CdC, raccoglitori e distributori, sulle modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori.

Gli accordi dovranno anche definire anche **premi di efficienza** che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi



# Il ritiro «uno contro zero»

- I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di **piccolissime dimensioni** (RAEE con dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, **senza obbligo di acquisto** di Aee di tipo equivalente:
- È obbligatorio per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno **400 mq**;
- **Non serve la registrazione o l'autorizzazione** di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del d.lgs. 152/06;
- Tali modalità semplificate, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto sono disciplinate con **decreto del MATT**;
- Nelle more dell'adozione del decreto deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti.

# Il trasporto dei RAEE domestici

I distributori che effettuano il raggruppamento dei RAEE adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno **schedario numerato progressivamente**, conforme al modello di cui all'allegato I Dm 65/10. Tale schedario è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed integrato con:

- il **documento di trasporto** conforme al modello di cui all'allegato II Dm 65/10. Il documento è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. Il DDT è previsto nel caso di tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento e da questo al centro di raccolta;
- la **copia fotostatica**, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, nel caso di tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta;

Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione **dell'Albo nazionale gestori ambientali**



## Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 di *attuazione direttiva 2011/65/UE*

- I distributori che immettono un'Aee sul mercato devono curare che l'Aee rechi la **marcatura Ce**, sia accompagnata dai **documenti prescritti, istruzioni ed avvertenze d'uso**, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati agli **obblighi di identificazione** (art.7, commi 7 e 8) e **informazione sul fabbricante** (art. 9, comma 4);
- Il distributore che abbia motivo di credere che un'Aee contenga le **sostanze vietate** di cui all'allegato II, **non immette l'Aee sul mercato** fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il MISE e il MATT.
- I distributori che hanno motivo di credere che un'Aee che hanno immesso sul mercato **non sia conforme al decreto 27/14**, adottano le **misure correttive necessarie** per rendere conforme tale Aee, per ritirarla o richiamarla e ne informano immediatamente il MISE e il MATT.
- I distributori, a seguito di una richiesta motivata del MISE e MATT, **forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie** per dimostrare la conformità dell'Aee con il decreto 27/14 e **cooperano** con le predette autorità in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle Aee che hanno messo sul mercato.

**N.B.:** Un distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del decreto 27/14 ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato Aee con il proprio nome o marchio commerciale o modifica Aee già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.





# Sanzioni a carico dei distributori

- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che immette sul mercato un'**Aee priva di marcatura Ce**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. (art. 10 D.lgs. 27/14)
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non ottempera agli **obblighi di identificazione dell'operatore economico** a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto un'AEE (art. 12 D.lgs. 27/14), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. (art. 10 D.lgs. 27/14)
- Il distributore che **indebitamente non ritira, a titolo gratuito**, un'Aee è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. (art. 38 D.lgs. 49/14)



***Grazie per l'attenzione!***

CHILOSI  MARTELLI  
Studio Legale Associato

Milano | Roma | Verona | Bologna